

---

**Oggetto:** procedura aperta - assegnazione di locali e spazi commerciali di proprietà dell'azienda sanitaria locale n.2 di Olbia - chiarimenti

### **SI CHIEDE**

Avrei necessità di sapere se è possibile per una ditta individuale che possiede la sola partita iva ma non l'iscrizione alla CCIAA, perchè neo iscritta, partecipare alla gara per l'assegnazione dei nuovi locali commerciali della ASL 2 di Olbia. Si precisa che l'iscrizione alla CCIAA si perfeziona con la presentazione della dichiarazione DUAAP al comune di competenza, pertanto in caso di assegnazione con l'inizio attività nei locali della ASL 2.

## PROCEDURA APERTA – ASSEGNAZIONE DI LOCALI E SPAZI COMMERCIALI DI PROPRIETA' DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2 DI OLBIA - RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente e pubblicata sul sito di questa Azienda (si veda il file "*Richiesta di chiarimenti 1*") si comunica quanto segue:

Sono ammessi a presentare offerte i concorrenti che siano imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali e società cooperative che risultino iscritti alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 del Codice dei contratti (iscrizione in uno dei registri commerciali di cui all'allegato XI C al D. Lgs. 163/2006) alla data ultima di presentazione dell'offerta (19/05/2010 ore 12:30).

Si precisa inoltre, che sulla base di quanto indicato nel paragrafo "Premesse" del disciplinare di gara "*Qualora debbano essere assunte decisioni in ordine a casi non espressamente disciplinati in atti di gara, si applicheranno le regole di cui agli artt. 12, 14 e 16 delle Disposizioni sulla Legge in Generale*" è possibile che nell'ipotesi in cui il concorrente non avesse i requisiti di cui all'art. III "Soggetti Ammessi" del Disciplinare di Gara, che il soggetto singolo si avvalga, ai fini della partecipazione alla presente gara dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (Istituto dell'Avvalimento).

Pertanto, nell'ipotesi in cui il concorrente si avvalga dell'Istituto dell'Avvalimento si ai fini della partecipazione alla presente gara, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/2006, della capacità di altri soggetti, dovranno essere allegati all'istanza di partecipazione alla gara anche i seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'offerente inerente il ricorso all'avvalimento (da compilarsi nel rispetto dello schema contenutistico e delle prescrizioni di cui al modello allegato 7) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta concorrente, e, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria, contenente:

- una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali previsti dal Disciplinare, nonché, nei limiti dell'avvalimento;

2) dichiarazione dell'impresa ausiliaria (da compilarsi nel rispetto dello schema contenutistico e delle prescrizioni di cui al modello allegato 8, che prevede anche l'allegazione dei documenti alternativi sub 3 o 3a) sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

- il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali previsti dal Disciplinare nonché, nei limiti dell'avvalimento;
- che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006; (non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino separatamente sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti).

3) Allegazione in originale o copia autentica, del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti per tutta la durata del contratto;

3a) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al n. 3) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal punto 3).